



Roma.

28 luglio 2011

669/CT/MC/sc

Protocollo:

Al Presidenti dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D.

LORO SEDI

CIRCOLARE N°11

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 6 – 2011 dell'Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. del 27 luglio 2011.

Si invitano i Comitati e le Divisioni in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE Massimo Ciaccolini IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio

Roma 27 luglio 2011 prot. n. 11.142

Spett.le

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B LEGA PRO LEGA NAZIONALE DILETTANTI UFFICIO AMMINISTRAZIONE F.I.G.C.

LORO SEDI

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 6 – 2011 elaborata dall'Ufficio Studi Tributari di questa Federazione, avente per oggetto "D.L. n. 98/2011 convertito dalla L. 15 luglio 2011, n.111, recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", - cd. Manovra economica 2011 - con preghiera di portarla a conoscenza delle società e associazioni sportive associate alle Leghe in indirizzo.

IL PRESIDENTE FEDERALE F.to Giancarlo Abete

UFFICIO STUDI TRIBUTARI CIRCOLARE N. 6 – 2011

Oggetto: D.L. n. 98/2011 convertito dalla L. 15 luglio 2011, n, 111, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria " – cd. Manovra economica 2011 -

E' stata pubblicata sulla G.U. n. 164 del 16 luglio 2011, la legge n. 111 del 15 luglio 2011 di conversione del D.L. 6 luglio 2011, n., 98.

Si riportano, di seguito, le principali disposizioni che possono interessare i destinatari della presente Circolare.

Art. 23, commi 5 e 6 (aliquota IRAP per banche, assicurazioni e società concessionarie)

Con l'introduzione del comma 1-bis all'art. 16, D.Lgs. n. 446/97, sono state stabilite nuove aliquote IRAP nei confronti delle banche e degli altri enti finanziari, delle imprese di assicurazione nonché delle società di capitali che esercitano attività di impresa concessionaria diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori.

Queste le nuove aliquote applicabili a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 6 luglio2011 (data di entrata in vigore della legge n. 111/2011), fermo restando il potere delle Regioni di modificare le aliquote stesse (ad es., in molte regioni, quali Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto, le aliquote sono del 5,57% per le banche e del 6,82% per le imprese di assicurazione):

- aliquota del 4,20% nei confronti di società di capitali che esercitano attività di impresa concessionaria diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori;
- aliquota del 4,65% nei confronti delle banche e degli altri enti e società finanziari;
- aliquota del 5,90% nei confronti delle imprese di assicurazione.

ART. 23, comma 8 (ritenuta sui lavori agevolabili)

È stata stabilita, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 6 luglio 2011, la riduzione dal 10 al 4% delle ritenute a titolo di acconto operate dalle banche e poste sugli accreditamenti di

bonifici disposti dai contribuenti, in relazione alle spese per beneficiare di deduzioni e detrazioni (bonus del 36% per le ristrutturazioni edilizie e del 55% per gli interventi finalizzati al risparmio energetico).

ART. 23, comma 9 (riporto delle perdite)

E' stata modificata, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 6 luglio 2011, la normativa contenuta nell'art. 84 del TUIR, commi 1 e 2, sull'utilizzo delle perdite conseguite dalle imprese assoggettate all'IRES.

Le perdite conseguite nei singoli periodi d'imposta potranno essere così utilizzate::

- Perdite conseguite nei primi tre esercizi d'imposta: riporto illimitato ed utilizzo nel limite del reddito imponibile;
- Perdite conseguite dal quarto periodo d'imposta in poi: le perdite diventano illimitatamente riportabili, ma l'utilizzo delle stesse non può eccedere l'80% del reddito.

Circa la decorrenza della disposizione, è da ritenere che per le perdite maturate fino al 2010 si applicano le vecchie regole che, invece, dovrebbero essere applicabili alle perdite maturate nel 2011.

Art. 23, commi 17-20 (nuove regole per la definizione ed i pagamenti rateali)

E' cancellato l'obbligo di prestare, in caso di definizioni superiori a 50.000 euro, effettuate a partire dal 7 luglio u.s., una garanzia mediante fideiussione: E', però, prevista una sanzione del 60% in caso di mancato pagamento di una sola rata successiva alla prima.

ART. 23, commi 22 e 23 (partite IVA inattive)

E' prevista la revoca d'ufficio delle Partite IVA che risultano inattive da più di tre anni. Per effetto dell'introduzione del nuovo comma 15-quinquies all'art. 35, DPR n. 633/72, la revoca d'ufficio della Partita IVA viene effettuata qualora, per 3 anni consecutivi, il soggetto interessato:

- non abbia esercitato l'attività d'impresa o di lavoro autonomo; ovvero
- non abbia presentato la dichiarazione IVA, qualora obbligato.

E' stata introdotta la possibilità, per chi non ha tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attività, di sanare la violazione versando, entro il 4 ottobre 2011, la sanzione ridotta ad € 129, sempre che la violazione non sia già stata contestata dall'Amministrazione Finanziaria.

ART. 23, comma 28 (studi di settore)

Sono state introdotte, a far tempo dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 6 luglio 2011, misure volte a razionalizzare gli studi di settore.

In particolare::

- gli studi di settore devono essere pubblicati in G.U. entro il 31 dicembre "del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore"; eventuali integrazioni devono essere pubblicate in G.U. entro il 31marzo "del periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore";
- sono stati inasprite le conseguenze legate all'omessa presentazione (o all'infedeltà) del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Per la mancata presentazione (anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate), scatta automaticamente la sanzione massima di 2.065 euro (non è più possibile applicare quella minima di 258 euro);
- potrà essere effettuato accertamento induttivo anche nelle ipotesi in cui vi sia l'omessa o infedele indicazione dei dati, così come in caso di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. In tali casi la procedura di accertamento induttivo è possibile solo qualora l'errore di compilazione abbia determinato uno scostamento significativo del reddito d'impresa o di lavoro autonomo (conseguente alla corretta applicazione degli studi di settore), superiore al 10% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato;
- nei casi di omessa presentazione del modello degli studi di settore, la sanzione (minima e massima) è aumentata del 50%.

ART. 23, commi 29 e 30 (irrogazione delle sanzioni)

- Qualora l'ufficio ricalcoli, ritenendo corrette le osservazioni del contribuente entro i 60 giorni previsti per l'impugnazione dell'atto, le sanzioni, queste potranno essere ridotte ad 1/3 del loro importo.

Tali disposizioni si applicano agli atti notificati dopo il 6 luglio 2011 nonché a quelli notificati prima di tale data per i quali risultano pendenti i termini per la proposizione del ricorso;

E' stata prorogata al 1° ottobre 2011 la decorrenza della disposizione che prevede l'esecutività dell'avviso di accertamento. Ciò, anche a seguito della disposizione recata dall'art. 7, comma 2, punto n), punto 3) della L. n. 106 del 12 luglio 2011, che ha convertito il D.L. n. 70 del 13 maggio, che ha sospeso per 180 giorni l'esecuzione forzata dei nuovi accertamenti.

A tale riguardo, va rilevato che gli accertamenti emessi dalla predetta data del 1° ottobre p.v., purchè relativi a periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, saranno immediatamente esecutivi; in mancanza di pagamento, decorsi i termini per la proposizione del ricorso, la riscossione delle somme è affidata agli agenti della riscossione. In presenza di ricorso si deve provvedere al pagamento del 30% della maggiore imposta accertata, altrimenti la somma verrà iscritta a ruolo. Decorsi 30 giorni dal termine per la presentazione del ricorso e in mancanza del pagamento, l'importo viene inviato all'agente della riscossione per l'esecuzione forzata che, però, è sospesa per 180 giorni dalla data in cui il carico è stato affidato agli agenti stessi. Il ricorrente può ottenere la sospensione giudiziale con istanza di sospensione della riscossione al giudice tributario il quale deve decidere entro 180 giorni dalla data di presentazione del'istanza

ART. 23, comma 31 (sanzioni per ritardato versamento)

E' stata modificata l'attuale disposizione che sanziona i pagamenti effettuati in ritardo, estendendo a tutti i versamenti (in acconto, periodici, a conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione) la

disposizione che prevede la riduzione della sanzione in caso di "lieve ritardo" (fino a 15 giorni) dei versamenti.

Pertanto, in caso di ravvedimento la sanzione ordinaria del 30%, applicabile sui tardivi od omessi versamenti di imposta, si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo. La sanzione applicabile del 30%, che si riduce al 3% in caso di ravvedimento breve (ossia entro 30 giorni dall'omesso versamento), è ulteriormente ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

ART. 23, comma 41 (spesometro)

In ordine all'obbligo di comunicazione delle operazioni di importo pari o superiore ad € 3.000/3.600 al lordo di IVA, è stata prevista l'esclusione dalla comunicazione delle operazioni eseguite nei confronti di privati se il pagamento dei corrispettivi avviene tramite carta di credito, debito o prepagata.

L'obbligo di comunicazione risulta essere a carico degli operatori finanziari che hanno emesso la carta di pagamento.

ART. 23, comma 47 (ammortamento beni)

E' previsto che, in attesa della riforma fiscale, a decorrere dal periodo di imposta 2013, verrà adottato un regolamento di delegificazione in materia di regime fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, ispirato a criteri di semplificazione. Il regolamento dovrà individuare le attività ammortizzabili singolarmente in base alla vita utile e a quote costanti e a quelle attività ammortizzabili cumulativamente con aliquota di ammortamento unica.

Art. 27 (regime fiscale delle nuove iniziative dell'imprenditoria giovanile)

E' introdotto un particolare regime fiscale di vantaggio, per le cd. "nuove iniziative", al fine di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani o di coloro che perdono il posto di lavoro, che ricalca gli attuali regimi delle nuove iniziative di cui all'art. 13, Legge n. 388/2000 e dei minimi di cui all'art. 1, commi da 96 a 117, Legge n. 244/2007.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, alle **persone fisiche** che avviano una nuova attività d'impresa, arte o professione o l'hanno intrapresa dopo il 31 dicembre 2007, è applicabile l'attuale regime dei minimi. Il regime è applicabile anche oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di inizio dell'attività, ma non oltre il periodo d'imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.

L'Irpef e le relative addizionali regionale e comunale sono sostituite da un'imposta del 5%.

La disposizione è applicabile a condizione che:

- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, altra attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività non costituisca mera prosecuzione di altra già svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (tranne il periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio dell'arte o professione);

- in caso di prosecuzione di un'attività d'impresa svolta da altro soggetto, i ricavi realizzati nell'anno precedente non siano superiori a 30.000 euro;

ART. 39, commi 9-11 (mini-liti, accordo preventivo, reclamo, mediazione)

Per gli accertamenti emessi dal 1º aprile 2012 dall'Agenzia delle entrate di valore fino a 20.000 euro, viene stabilito che dovrà essere presentato, da chi intende proporre ricorso, **preventivo reclamo** contenente una proposta di mediazione. Il reclamo va prodotto alla Direzione Provinciale o alla Direzione Regionale che ha emanato l'atto.

Le Direzioni provvedono, attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili, ad analizzare il reclamo.

La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso avverso l'atto contestato.

Sia il contribuente che l'Agenzia delle entrate possono effettuare una proposta di mediazione della controversia. Decorsi 90 giorni, il reclamo, se non è stato accolto o non si è conclusa la mediazione, produce gli effetti del ricorso. I termini per la costituzione in giudizio del ricorrente scadono a 30 giorni dalla proposizione del ricorso. In caso di giudizio la parte soccombente è condannata a rimborsare, oltre alle spese di giudizio, una somma pari al 50% delle medesime a titolo di rimborso delle spese del procedimento sul reclamo di mediazione.

ART. 39, comma 12 (chiusura delle liti fiscali pendenti di importo non superiore a 20.000 euro)

Al fine di ridurre il numero delle liti pendenti, è prevista la possibilità di definizione delle liti pendenti alla data del 1 maggio 2011, per le quali l'ente impositore è l'Agenzia delle entrate, di importo non superiore a Euro 20.000.

E' da ritenere che la definizione è applicabile soltanto in presenza di ricorso notificato alla data del 1° maggio 2011 e che il limite di 20.000 euro va considerato sulla base del tributo accertato o contestato con esclusione di interessi e sanzioni. E' necessario attendere i chiarimenti dell'amministrazione per individuare se il limite è riferibile a ciascun tributo o all'ammontare complessivo di tutti i tributi risultanti dall'atto impositivo.

Questo il costo della definizione:

Valore della lite fino a Euro 2.000: 150 euro

Valore della lite superiore a 2.000 euro:

10% del valore della lite in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa dalla data di presentazione della domanda di definizione;

50% del valore della lite in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa dalla data di presentazione della domanda di definizione **30**% del valore della lite se non vi è stata ancora alcuna pronuncia da parte dei giudici alla data di presentazione della domanda di definizione.

Gli importi vanno versati entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione, mentre la domanda di definizione va presentata entro il 31 marzo 2012. Le liti fiscali pendenti sono sospese fino al 30 giugno 2012, così come i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni ecc.

Le modalità di versamento e presentazione della domanda di definizione saranno individuate dall'Agenzia delle Entrate mediante specifici provvedimenti.

ART 40, commi 1 ter e quater (taglio delle agevolazioni)

I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale sono ridotti del 5% per l'anno 2013 e del 20% a decorrere dall'anno 2014.

Il taglio riguarda una serie di agevolazioni fiscali quali, ad esempio, gli sgravi per il lavoro dipendente e per le pensioni, le detrazioni per i figli a carico, per le spese sanitarie e di istruzione, per le spese per gli asili nido, nonché quelle a favore degli studenti universitari).

Per i casi in cui la disposizione non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della norma con riferimento ai singoli regimi interessati.

La disposizione in commento non verrà applicata, qualora entro il 30 settembre 2013 siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale nonchè la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali